REG. GEN. 1580/08
CRON. N. 1586
DECISA IL 2/3/11
DEP. MIN. 16 GIU. 2011
PUBBL. 22 GIU. 2011

205/11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Salerno - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:

dott. Alessandro Bavoso — Presidente

dott.ssa Alessandra Chianese — Consigliere

dott.ssa Aida Sabbato — Consigliere relatore

ha pronunziato all'udienza del 2 marzo 2011 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello iscritto al n. 1580 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2008

TRA

BIANCHI avv.to ANTONIO, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso in appello, dall' Avv.to Pasquale Visconti, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via G. V. Quaranta, n. 8;

APPELLANTE

E

COMUNE di MINORI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della memoria difensiva depositata il 21.6.2010, dall'Avv.to Ruggiero Musio, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Capezzano - Salerno, alla via Filanda, n. 3;

APPELLATO

OGGETTO: Risarcimento danni - Appello avverso la sentenza n. 103/2008 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.

CONCLUSIONI:

Per l'appellante: <<Voglia la Corte adita accertare l'illegittimità e/o inefficacia del recesso esercitato dal Comune di Minori nell'ambito del rapporto di lavoro parasubordinato instaurato dall'avv.to Bianchi con la convenzione del 27.12.2004 e per l'effetto condannare il medesimo Comune di Minori al pagamento del danno patrimoniale pari ad euro 86.000,00, oltre accessori come per legge e del danno non patrimoniale pari ad euro 15.000,00, con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado del giudizio>>.

Per l'appellato: <<Voglia l'Ecc.ma Corte adita rigettare l'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e diritti di entrambi i gradi del giudizio>>.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 4.5.2007 l'avv.to Antonio Bianchi esponeva di aver stipulato con il Comune di Minori in data 27.12.04 un contratto, con scadenza al giugno 2009, coincidente con la durata del mandato elettivo del Sindaco, per effetto del quale gli veniva affidato l'incarico professionale della difesa ed assistenza del Comune in sede giudiziaria oltre che in sede amministrativa contro Enti e privati, nonché per l'assistenza e la consulenza relativa all'espletamento di attività professionale.

Il compenso veniva fissato in euro 2.000,00 mensili, oltre IVA e CPA, oltre agli onorari professionali calcolati al minimo del tariffario forense per ogni singolo giudizio patrocinato.

Inaspettatamente, con delibera della Giunta n.152 del 20.12.05, trasfusa nel decreto sindacale n.10 del 27.12.05, il Comune interrompeva il rapporto di consulenza, motivando la propria decisione sulla base dell'avvenuta costituzione dell'Ufficio Legale Intercomunale sorto all'interno dei Comuni "Antica Repubblica Amalfitana", a cui partecipava lo stesso Comune di Minori, con conseguente affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa all'avv.to Mucio e la non proseguibilità, pertanto, della Convenzione in essere per ovvi motivi tecnici ed economici.

In data 6.6.2004 l'Ente locale revocava anche i mandati per gli incarichi processuali.

Ritenuta la natura parasubordinata del rapporto in essere così come descritto, nonchè l'illegittimità del recesso operato dal Comune di Minori ex art.2237 c.c., chiedeva al giudice adito dichiararsi l'illegittimità e/o inefficacia del recesso operato dal Comune di Minori con la conseguente condanna dell'Ente al risarcimento del danno patrimoniale patito fino alla naturale scadenza della convenzione al giugno 2009 pari ad euro 82.000,00 oltre accessori come per legge, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in euro 15.000,00, oltre interessi legali come per legge.

Il tutto con vittoria di spese del giudizio.

Depositava documentazione.

Ritualmente costituitosi il contraddittorio il Comune resistente depositava tardiva memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto della domanda azionata, stante la legittimità del recesso ante tempus operato, sussistendo la giusta causa rappresentata dalla costituzione tra alcuni Comuni della Costiera Amalfitana, tra cui lo stesso resistente, di un'Associazione Intercomunale dotata di un proprio ufficio legale associato cui conferire l'incarico di rappresentanza e

difesa legale, venendo, così, meno le ragioni giustificative poste alla base della convenzione stipulata con il ricorrente avv.to Bianchi.

Depositava documentazione.

Con sentenza del 18.1.2008 il giudice di primo grado rigettava la domanda e compensava le spese di lite.

Nella depositata motivazione della sentenza, il giudice di prime cure, affermata preliminarmente la sua competenza funzionale configurando la convenzione intercosa tra le parti in causa un rapporto di parasubordinazione x art.409 3° comma c.p.c., osservava che nella fattispecie in esame trovava applicazione il principio della libera recedibilità ad nutum, non avendo le parti stesse vietato espressamente o approntato altri rimedi contrattuali al recesso ante tempus posto in essere da una delle due parti contrattuali.

Avverso detta sentenza l'avv.to Bianchi proponeva appello nei confronti del Comune di Minori, con ricorso depositato il 30.12.2008, censurando la pronuncia impugnata sulla base del rilievo che nel caso in esame, trattandosi di rapporto di durata a tempo determinato, il Comune di Minori non poteva unilateralmente ed anticipatamente recedere dalla convenzione ex art.2237 c.c., integrando l'apposizione di un termine di durata una deroga pattizia alla facoltà di recesso.

Rilevava, altresì, che il recesso illegittimo posto in essere dal Comune di Minori aveva determinato anche un pregiudizio non patrimoniale causando un grave nocumento alla sua immagine e reputazione.

L'appellante chiedeva, pertanto, all'adita Corte d'Appello di Salerno, Sezione del Lavoro, di voler accogliere le conclusioni, come estesamente riportate in epigrafe.

Fissata dal Presidente, con decreto dell' 8.1.2009, l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., si costituiva tempestivamente nel giudizio di gravame

Bennardo Rocco Angelo, con memoria difensiva depositata il 21.6.2010 (per l'udienza del 14.7.2010), chiedendo il rigetto dell'avverso appello con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado del giudizio.

In particolare, ribadiva che la delibera di conferimento dell'incarico all'avv.to Bianchi era stata adottato dal Sindaco senza il relativo impegno contabile e l'attestato della copertura finanziaria, non ponendo, quindi, essere chiamato il Come a rispondere dei danni lamentati dal Bianchi.

Insisteva, inoltre, sulla legittimità del recesso ante tempus operato anche tenuto conto della sopravvenuta attivazione del Servizio legale associato.

All'odierna udienza - all'esito della discussione orale da parte dei rispettivi patroni - la Corte decideva la causa, dando pubblica lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato e va, perciò, accolto nei limiti che qui di seguito saranno esplicitati.

Deve premettersi, per un corretto inquadramento della fattispecie posta all'esame di questa Corte, che nel caso in esame tra le parti in causa era stata stipulata in data 27.12.04 una convenzione avente ad oggetto la difesa e l'assistenza del Comune di Minori in sede giudiziaria e amministrativa con relativo conferimento di procura generale alle liti all'avv.to Bianchi, nonché mandato per fornire pareri pro veritate scritti e orali.

All'art.12 della convenzione si stabiliva che la stessa aveva durata fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco.

All'art.10 le parti stabilivano che al procuratore convenzionato veniva corrisposta la somma di euro 2.000,00 a decorrere dall'1.1.05, oltre IVA e CNAP, da corrispondersi previa presentazione di fattura, oltre le spese

documentate a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza legale e amministrativa su tutte le problematiche riguardanti l'Ente, nonché per le altre attività consultive descritte all'art.3) della convenzione medesima.

In relazione all'art.12 in punto di fatto deve precisarsi che il mandato elettivo del Sindaco scadeva nel giugno 2009 e, quindi, la convenzione de qua avrebbe dovuto avere come sua naturale scadenza quella del giugno 2009 per espressa previsione contrattuale.

Al contrario, il Comune con delibera n.152 del 20.12.05, trasfusa in decreto sindacale n.10 del 27.12.05, interrompeva il rapporto di consulenza dismettendo il pagamento di euro 2.000,00 mensili.

Non sussistendo dubbi circa la natura del contratto, avente ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale inquadrabili in un rapporto di parasubordinazione, deve, in primo luogo, evidenziarsi che nessun pregio può attribuirsi all'eccezione di nullità della delibera citata per mancato e consequenziale impegno di spesa da parte dell'organo amministrativo, non potendo la mancata previsione dei mezzi finanziari per far fronte al pagamento del compenso pattuito costituire inesistenza di requisito essenziale ex artt.1325 e 1466 c.c..

Fatte queste necessarie premesse, deve porsi l'accento sulla circostanza che, poiché la previsione della possibilità del recesso ad nutum da parte del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale non ha carattere inderogabile, occorre, quindi, accertare se l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa è sufficiente ad integrare la deroga contrattuale alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia necessario un patto specifico ed espresso.

La giurisprudenza prevalente ritiene che la previsione della possibilità di recesso ad nutum nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale

contemplata dall'art.2237 c.c. comma primo, non ha carattere inderogabile, quindi, è possibile che per particolari esigenze della parti sia esclusa tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto.

In tal modo anche l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia necessario un patto specifico ed espresso (Cass. Sez. lav. Nn.9701796; 8690/97; 5738/00).

Quindi, sulla base di quanto enunciato, deve affermarsi che avendo il Comune di Minori previsto l'apposizione di un termine, giugno 2009, corrispondente alla durata del mandato elettivo del Sindaco, ha implicitamente derogato alla facoltà di recesso ad nutum e, pertanto, deve essere condannato, a fronte del recesso ante tempus intervenuto, a risarcire il danno subito dal professionista parametrato alla somma mensile di euro 2.000,00 dal gennaio 2006 al giugno 2009 pari a complessivi euro 82.000,00 così come pattuita nell'art.12 della convenzione in atti.

Sulla suddetta somma vanno, altresì, calcolati gli accessori come per legge ex art.429, 3° comma, c.p.c..

Va respinta la domanda di risarcimento del dedotto danno non patrimoniale, professionale e d'immagine, perché del tutto sfornito di prova.

In considerazione del parziale accoglimento dell'appello le spese di entrambi i gradi del giudizio vengono compensate per la metà e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 1580 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2008, promosso da BIANCHI avv.to ANTONIO contro il COMUNE di MINORI, in persona del Sindaco p.t., avverso la sentenza n. 103/2008 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno:

1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, dichiarata l'illegittimità della revoca dell'incarico impugnata, condanna il Comune di Minori, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore dell'avv.to Antonio Bianchi, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 82.000,00, oltre accessori come per legge;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna parte appellata al pagamento della metà delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per intero e per ciascun grado, in complessivi euro 3.000,00 , di cui euro 1.780,00 per diritti, compensando tra le parti la rimanente metà delle stesse.

Salerno, 2.3.2011.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Il Direttore Amministrativo
Dott ssa Anna AMODEO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
22 GIU 2011
Depositato nella Cancelleria della Sezione

Rilasciata N. 1 copia ESECUTIVA del disp.
e N. 1 copie conformi a richiesta
dell'Avv. disposti per le parti in data 15/3/11
Salerno, ____